

ATTO COSTITUTIVO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, si sono riuniti con lo scopo di costituire, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C., dell'art. 90 della Legge 289/2002 e della legge 383/2000 come in effetti costituiscono, una Associazione Sportiva Dilettantistica e di promozione sociale denominata:

"WATA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA". L'Associazione fissa la propria sede legale ed operativa in Sant'Andrea in Besanigo, Via Mascagni, n. 4/d 47853 CORIANO (RN) L'Associazione - che non ha finalità di lucro - ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e di promozione sociale, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza così come meglio di seguito specificato nelle norme statuarie sociali. L'Associazione è retta dalle norme statuarie articolate in dodici punti che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura. In base alle norme statuarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere.

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire l'Affiliazione ed il riconoscimento dell'associazione da parte del Centro Sportivo Educativo Nazionale ENTE di Promozione Sociale iscritto al n. 77 del registro nazionale presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli interni, ed ente di Promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I., additandone la tessera nazionale quale tessera del sodalizio stesso.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire l'Affiliazione ed il Produzione Sportiva riconosciuto dal CONI ed ENTE di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli interni, additandone la tessera nazionale quale tessera del sodalizio stesso

Art. 1) COSTITUZIONE SEDE DURATA E' costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica e di promozione sociale, senza finalità di lucro, denominata: "WATA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA". L'Associazione ha sede legale e operativa in via Mascagni, n 4/D Sant' Andrea in Besanigo Coriano (Rn). L'associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale. Con delibera del consiglio direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2) NATURA E SCOPI L'associazione si affilia al centro sportivo educativo nazionale – Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero degli Interni, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di produzione. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Ente nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione della società affiliate.

L'associazione ha, quindi, per scopo principale quello di favorire lo sviluppo attività sportive dilettantistiche, fornendo adeguata assistenza dei propri associati e/o tesserati dell' Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di tutte le attività, sportive dilettantistiche nei vari settori, ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. Inoltre l'associazione ha l'obiettivo di formare e sensibilizzare le persone che intendono approfondire o migliorare la propria conoscenza sul comportamento degli animali. Valorizzare attraverso una formazione specifica il rapporto uomo-animale mantenendo un'etica che dia vita ad un rispetto reciproco favorendo così la ricerca di un binomio perfetto. L'associazione offre corsi di formazione supportati dai migliori professionisti per ogni differente tipologia: mammiferi marini, cinofilia, equitazione, falconeria. Assume le caratteristiche tipiche di "polisportiva", costituendo anche Centro attività motorie (CAM) e Centro avviamento allo sport (CAS). L'attività comprende la gestione di impianti sportivi di qualsivoglia natura e delle attrezzature tecnico sportive. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. L'associazione potrà inoltre, in modo complementare, ai sensi della legge 383/2000, organizzare le varie attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che portino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì – pur non avendo fini di lucro – svolgere delle attività economiche (per esempio: vendita, pubblicità) purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

Art 3) PATRIMONIO ED ENTRATE il patrimonio e le entrate sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati; b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari; e) da contributi di soggetti pubblici o privati; f) dai proventi derivanti da attività economiche. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Art 4) SOCI DIRITTI/DOVERI Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari
b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di dividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione alla qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data d'ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L'adesione all'associazione comporta : a) piena accettazione dello statuto sociale; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; d) il pagamento della tessera delle quote associative periodiche per le varie attività e per i servizi sociali; e) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione. Il socio può ricevere dall'associazione senza diritto e nessun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statuarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrecano danni morali o materiali all'associazione; d) per comportamento scorretto. L'espulsione sarà decisa dal consiglio direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. È ammesso il ricorso all'assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Art. 5) QUOTE SOCIALI Gli importi delle quote d'iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per l'attività e i servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal consiglio direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 6) ASSEMBLEA BILANCIO L'assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori e ordinari. Tutti i soci maggiorenni, in regola con le quote sociali, vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538, il comma, CC) l'assemblea, previa convocazione del presidente dell'associazione (mediante avviso affisso all'albo almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 aprile, per approvare il rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente, con la modalità del voto palese, e per fornire al consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il consiglio direttivo o un terzo degli associati. L'assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. Per lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto lavorale dei tre quarti degli intervenuti. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal presidente e dal segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico finanziario resta, inoltre consultabile dagli aventi diritto per il 20 giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'assemblea decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il consiglio elettivo.

Art. 7) **CONSIGLIO DIRETTIVO** L'associazione è diretta da un consiglio direttivo che si compone di tre membri: presidente, vice presidente, segretario eletti liberamente a maggioranza semplice dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio dura in carica un quadriennio è revocabile ed è rieleggibile. Il consiglio è investito, da parte dell'assemblea, dei poteri per la gestione ordinaria dell'associazione. Il consiglio direttivo procede, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del consiglio medesimo. Il consiglio direttivo convocato è presieduto dal presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti il consiglio non possono assumere la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche in capo alla medesima disciplina nel medesimo ente o federazione.

Art. 8) **CARICHE SOCIALI** Il presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo. Il presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento dell'associazione. Il vicepresidente coadiuva il presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce quando necessario. Il segretario cura la tenuta dei libri sociali e collabora alla gestione dell'associazione e segue gli adempimenti contabili e amministrativi.

Art. 9) **SCIoglimento** Lo scioglimento dell' associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad enti o associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell'associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art.3, com.190.1.662/96.

Art.10) **STATUTO/REGOLAMENTI** Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'assemblea. L'associazione può anche dotarsi di regolamenti interni che devono essere sempre approvati dall'assemblea.

Art. 11) **COLLEGIO ARBITRALE** Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale costituito secondo le regole dell'ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il collegio secondo le indicazioni dell' ente di appartenenza di questo sarà composto di tre membri, soci dell'associazione, che giudica inappellabilmente e dal titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del collegio arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal giudice di pace territorialmente competente. Il deliberato del collegio arbitrale vincola tutti gli associati e l'associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del loro arbitrale.

Art. 12) **RIMANDI** Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art.36 e seguenti del codice civile, allo statuto ed a i regolamenti del CONI, del CIOe del CSEN e dalle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.